

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3713 del 26/06/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CARPANETO P.NO, VIA NATTA N. 1-3-5-7, RICHIESTA DALLA DITTA METECNO ITALIA S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE PANNELLI ISOLANTI E COIBENTATI PER L'EDILIZIA".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3861 del 26/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno ventisei GIUGNO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CARPANETO P.NO, VIA NATTA N. 1-3-5-7, RICHIESTA DALLA DITTA METECNO ITALIA S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE PANNELLI ISOLANTI E COIBENTATI PER L'EDILIZIA".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero e acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 234684 del 30/12/2024 dalla ditta METECNO ITALIA S.R.L. (C.F./ PIVA 01650770934), con sede legale in comune di Travesio (PN), via Nazario Sauro n. 80, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "produzione pannelli isolanti e coibentati per l'edilizia", svolta presso lo stabilimento sito in comune di Carpaneto P.no, via Natta n. 1-3-5-7 sostitutiva del seguente titolo abilitativo settoriale:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter

amministrativo:

- con nota prot. n. 4810 del 13/01/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 8557 del 16/01/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 20051 del 31/01/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- la ditta ha trasmesso ad ARPAE SAC, con nota acquisita al prot. n. 32621 del 20/02/2025, la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 39934 del 03/03/2025 è stato chiesto alla ditta il completamento della documentazione integrativa trasmessa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 48133 del 13/03/2025, la ditta ha prodotto la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 49616 del 14/03/2025 è stata trasmessa, agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 54239 del 21/3/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria;
- la Conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- parere favorevole del Comune di Carpaneto P.no prot. n. 3784 del 24/03/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 55715 del 25/03/2025);
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 57550 del 26/03/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 31038 del 26/03/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 57626 del 26/03/2025), con prescrizioni;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi, che possa essere rilasciato il titolo ambientale richiesto nel rispetto di specifiche prescrizioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge "i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti", mentre "in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP";

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa METECNO ITALIA S.R.L. (C.F./PIVA 01650770934), per l'attività di "produzione pannelli isolanti e coibentati per l'edilizia", svolta nello stabilimento sito in comune di Carpaneto P.no, via Natta n. 1-3-5-7, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

RISCONTRATO che sulla base delle attribuzioni conferite con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 e della Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-389 del 24/05/2024, alla sottoscritta titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAC di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo, in assenza della Dirigente del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta METECNO ITALIA S.R.L. (C.F./PIVA 01650770934), con sede legale in comune di Travesio (PN), via Nazario Sauro n. 80, in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Carpaneto P.no, via Natta n. 1-3-5-7 (relativamente all'attività di produzione pannelli isolanti e coibentati per l'edilizia), che comprende il titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

- Il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

8. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(Dott.ssa Anna Callegari)
l'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse PC
Dott.ssa Claudia Salati

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

ALLEGATO 1**Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi**

DATI GENERALI ISTANZA																																															
Rif. prat. Sinadoc 42144-24 (Attività istruttoria n. 13/2025)																																															
METECNO ITALIA SRL - attività di produzione pannelli isolanti stabilimento in Comune di Carpaneto Piacentino via Natta n. 1/3/5/7																																															
DESCRIZIONE																																															
Dalla documentazione presentata emerge quanto segue: - la linea profilatura dei fogli metallici è provvista di un bruciatore a gas metano di potenza pari a circa 35 kW generante una fiamma libera che provvede a rendere la superficie interna della lamiera adatta a favorire la distribuzione e l'adesione della schiuma poliuretanica; per evitare emissioni diffuse tale attività sarà presidiata da E6; - è prevista una emissione dal ricambio aria di una cabina mantenuta in depressione che contiene l'unità di dosaggio della miscela espandente (E9). Tale emissione ha la funzione di prevenire la formazione di atmosfere esplosive per effetto di eventuali guasti o emergenze dovute a perdite dell'unità di dosaggio della miscela espandente. La cabina è dotata di un sensore per la rilevazione di eventuali perdite e conseguentemente verrebbe attivata l'emissione E9 che, di fatto, rappresenta un'emissione di emergenza; - le emissioni provenienti dalla schiumatura generano l'emissione E5; - una segatrice automatica provvede a sezionare il pannello nelle lunghezze desiderate generando l'emissione E5.																																															
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO																																															
Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso: <table><tbody><tr><td colspan="2">EMISSIONE N. E4 ASPIRAZIONE SEGATRICE</td></tr><tr><td>Portata massima</td><td>3000 Nm³/h</td></tr><tr><td>Durata massima giornaliera</td><td>24 h/g</td></tr><tr><td>Durata massima annua</td><td>240 g/a</td></tr><tr><td>Altezza minima</td><td>7,5 m</td></tr><tr><td colspan="2">Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td></tr><tr><td>Polveri</td><td>10 mg/Nm³</td></tr><tr><td>COV</td><td>100 mg/Nm³</td></tr><tr><td>Di cui</td><td></td></tr><tr><td>Isocianati</td><td>5 mg/Nm³</td></tr><tr><td>Sistema di abbattimento:</td><td>Filtro a maniche</td></tr><tr><td colspan="2">EMISSIONE N. E5 ASPIRAZIONE SCHIUMATURA</td></tr><tr><td>Portata massima</td><td>6500 Nm³/h</td></tr><tr><td>Durata massima giornaliera</td><td>24 h/g</td></tr><tr><td>Durata massima annua</td><td>240 g/a</td></tr><tr><td>Altezza minima</td><td>8,5 m</td></tr><tr><td colspan="2">Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td></tr><tr><td>COV</td><td>200 mg/Nm³</td></tr><tr><td>Di cui</td><td></td></tr><tr><td>Isocianati</td><td>5 mg/Nm³</td></tr><tr><td colspan="2">EMISSIONE N. E6 ASPIRAZIONE LINEA PROFILATURA</td></tr><tr><td>Portata massima</td><td>2000 Nm³/h</td></tr><tr><td>Durata massima giornaliera</td><td>24 h/g</td></tr></tbody></table>		EMISSIONE N. E4 ASPIRAZIONE SEGATRICE		Portata massima	3000 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	24 h/g	Durata massima annua	240 g/a	Altezza minima	7,5 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		Polveri	10 mg/Nm ³	COV	100 mg/Nm ³	Di cui		Isocianati	5 mg/Nm ³	Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche	EMISSIONE N. E5 ASPIRAZIONE SCHIUMATURA		Portata massima	6500 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	24 h/g	Durata massima annua	240 g/a	Altezza minima	8,5 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		COV	200 mg/Nm ³	Di cui		Isocianati	5 mg/Nm ³	EMISSIONE N. E6 ASPIRAZIONE LINEA PROFILATURA		Portata massima	2000 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	24 h/g
EMISSIONE N. E4 ASPIRAZIONE SEGATRICE																																															
Portata massima	3000 Nm ³ /h																																														
Durata massima giornaliera	24 h/g																																														
Durata massima annua	240 g/a																																														
Altezza minima	7,5 m																																														
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																																															
Polveri	10 mg/Nm ³																																														
COV	100 mg/Nm ³																																														
Di cui																																															
Isocianati	5 mg/Nm ³																																														
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche																																														
EMISSIONE N. E5 ASPIRAZIONE SCHIUMATURA																																															
Portata massima	6500 Nm ³ /h																																														
Durata massima giornaliera	24 h/g																																														
Durata massima annua	240 g/a																																														
Altezza minima	8,5 m																																														
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																																															
COV	200 mg/Nm ³																																														
Di cui																																															
Isocianati	5 mg/Nm ³																																														
EMISSIONE N. E6 ASPIRAZIONE LINEA PROFILATURA																																															
Portata massima	2000 Nm ³ /h																																														
Durata massima giornaliera	24 h/g																																														

Durata massima annua	240 g/a
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E9 RICAMBIO ARIA CABINA PENTANO

Altezza minima 8,5 m

- 1) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- 2) la data e le ore di attivazione dell'emissione di emergenza E9 devono essere registrate e documentabili su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 3) i camini di emissione E4, E5 e E6 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 4) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 5) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 6) A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 7) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 8) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 9) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E4 e E5 devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- 10) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E6 il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, come combustibile di gas naturale (cd. metano);

- 11) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 12) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 13) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 14) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013;
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **Composti Organici Volatili espressi come singoli composti**: UNI EN 13649:2015;
- 15) Per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 16) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 17) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 18) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 19) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 20) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare

devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

- 21) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 22) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 23) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 24) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 25) In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpa SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio di E6 con almeno 15 giorni di anticipo;
- 26) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 27) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

28) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 878/2020;

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria di riferimento allegata all'istanza acquisita al prot. Arpa n. n. 54239 del 21/3/2025.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.